



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione delle aliquote e detrazioni relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), valevoli per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **marzo** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore 9:15** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Effettuato l'appello all'inizio di seduta risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Crudele Francesco	Sindaco	X	
2	Nitti Claudia.	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Lorusso Flammini Fabrizio	Consigliere	X	
5	Romano Maria	Consigliere	X	
6	Costantini Mario.	Consigliere	X	
7	Calabrese Giovanni	Consigliere	X	
8	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
9	Dell'Alba Francesco	Consigliere		X

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Pepe Giusi	Consigliere		X
11	Ricci Vito Antonello	Consigliere	X	
12	Barletta Vito	Consigliere	X	
13	Giardino Vito	Consigliere	X	
14	Puggione Giovanni	Consigliere	X	
15	Rignani Rosa	Consigliere		X
16	Guerra Francesco	Consigliere		X
17	Elia Mario	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 12
ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Michele Laricchia, Nicola Buono, Cosimo Guarini e Marina Masciointo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE

Sono presenti in aula gli Assessori, Michele Laricchia, Nicola Buono, Cosimo Guarini, e Marina Masciopinto.

Preliminarmente il Presidente informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 6 dell'ordine del giorno prot. n. 6959 del 22/03/2019**, dando atto del *deposito in aula della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile del Settore II – Economico Finanziario, dott. Nicola Bavaro, favorevole in data 11/03/2019;
- verbale 1° Commissione Consiliare permanente del 26/03/2019.

Relaziona l'assessore Nicola Buono, delegato dal Sindaco.

La 1° Commissione consiliare permanente, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole giusto verbale del 26/03/2019, depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente della 1° Commissione Vito Ricci.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Concluse le dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 12
- astenuti n. 1 (Puggione)
- **votanti n. 11**
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0

è accertata la presenza in sala di n. 12 consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 9/2019** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 12
- astenuti n. 1 (Puggione)
- **votanti n. 11**
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2019

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione delle aliquote e detrazioni relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), valevoli per l'anno 2019.

PREMESSA

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che dispone che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto, in materia di TASI, l'art. 1, comma 683, della richiamata legge n. 147/2013 che testualmente recita: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI”*.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, il richiamato articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 riconduce nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote relative al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Richiamati i commi 640 e 669 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Letti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

- **comma 640** che testualmente recita: *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”*;
- **comma 669** che testualmente recita: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”*;
- **comma 671** che testualmente recita: *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”*;

- comma 675 che testualmente recita: “La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.”;
- comma 676 che testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”;
- comma 677 che testualmente recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011.”. (A quest’ultimo proposito si tenga presente che l’art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208, come modificato e integrato dapprima dall’articolo 1, comma 42, lett. b), della legge 11/12/2016 n. 232, successivamente dall’art. 1, comma 37, lett. b), della legge 27/12/2017 n. 205, ed in ultimo dall’art. 1, comma 1133, lett. b), della legge 30/12/2018 n. 145, consente di mantenere, anche per l’anno 2019, la maggiorazione dell’aliquota TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018);
- comma 678 che testualmente recita: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;
- comma 681 che testualmente recita: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015.”;
- comma 683 che testualmente recita: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”.

Letto l'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208 come modificato e integrato dapprima dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della legge 11/12/2016 n. 232, successivamente dall'art. 1, comma 37, lett. b), della legge 27/12/2017 n. 205, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che testualmente recita: *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati , i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”*.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che, con norma a regime, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze”*;
- il D.M. Interno del 07/12/2018 (pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2018), con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il D.M. Interno del 25/01/2019 (pubblicato in G.U. n. 28 del 02/02/2019), con il quale è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Rilevato, pertanto, che, in virtù del precitato art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, del precitato art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e del precitato art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, viene differito alla stessa data del 31/03/2019 anche il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi comunali, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2019.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, al Titolo 3, disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Visto, in particolare, l'articolo 25 "Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI" del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014.

Letta la Circolare n. 2/DF del 29/07/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale – con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui all'art. 1, comma 677, della citata legge n. 147/2013.

Ritenuto di avvalersi anche per l'anno 2019 della facoltà – prevista dal richiamato art 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e confermata anche per l'anno 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208 come modificato e integrato dapprima dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della legge 11/12/2016 n. 232, successivamente dall'art. 1, comma 37, lett. b), della legge 27/12/2017 n. 205, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) – di superare i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo dello stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

Tenuto conto che la TASI concorre alla copertura, sia pure in misura non integrale, delle spese correnti relative ai seguenti servizi indivisibili:

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	COSTI
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (1.4)	€ 448.237,86
Servizio elettorale consultazioni popolari anagrafe e stato civile (1.7)	€ 293.426,26
Altri servizi generali (1.11)	€ 391.865,84
Ordine pubblico e sicurezza (3)	€ 539.379,06
Servizi per l'istruzione prescolastica (4.1)	€ 43.000,00
Servizi per altri ordini di istruzione non universitaria (4.2)	€ 270.910,99
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (5.2)	€ 164.051,53
Politiche giovanili, sport e tempo libero (6)	€ 156.000,00
Difesa del suolo (9.1)	€ 85.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (9.2)	€ 52.000,00
Servizio idrico integrato (9.4)	€ 65.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità (10)	€ 624.000,00
Programmazione e governo rete dei servizi sociali (12.7)	€ 243.091,66
TOTALE	€ 3.375.963,20

Nota: si precisa che, poiché il bilancio di previsione 2019 non è stato ancora approvato, i costi indicati nella presente tabella fanno provvisoriamente riferimento agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2018.

Considerato che il sistema delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all'andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (cd. Pareggio di Bilancio sostitutivo del Patto di Stabilità Interno), anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d'imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Ritenuto opportuno, per assicurare la parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, di **mantenere** anche per l'anno 2019 la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018, e di **stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 25 "Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, che per l'anno 2019 si applichino le aliquote e detrazioni TASI riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in forza di quanto disposto dal citato art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato formulato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto del parere espresso dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente.


Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Comunale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Preso atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

SI PROPONE

- 1) **Avvalersi** della facoltà prevista dall'art 1, comma 677, della legge 27/12/2013 n. 147 e confermata anche per l'anno 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208 come modificato e integrato dapprima dall'articolo 1, comma 42, lett. b), della legge 11/12/2016 n. 232, successivamente dall'art. 1, comma 37, lett. b), della legge 27/12/2017 n. 205, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e, per gli effetti, di **confermare** anche per l'anno 2019 la maggiorazione dell'aliquota TASI nella misura massima dello 0,80 per mille.
- 2) **Stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 25 "Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI" del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014, in materia di determinazione delle aliquote e detrazioni relative al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), che per l'anno 2019 si applicano le aliquote e detrazioni TASI riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.
- 3) **Dare atto** che il gettito TASI previsto in applicazione delle predette aliquote e detrazioni concorre alla parziale copertura delle spese correnti relative ai seguenti servizi indivisibili:

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	COSTI
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (1.4)	€ 448.237,86
Servizio elettorale consultazioni popolari anagrafe e stato civile (1.7)	€ 293.426,26
Altri servizi generali (1.11)	€ 391.865,84
Ordine pubblico e sicurezza (3)	€ 539.379,06
Servizi per l'istruzione prescolastica (4.1)	€ 43.000,00



Servizi per altri ordini di istruzione non universitaria (4.2)	€ 270.910,99
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (5.2)	€ 164.051,53
Politiche giovanili, sport e tempo libero (6)	€ 156.000,00
Difesa del suolo (9.1)	€ 85.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (9.2)	€ 52.000,00
Servizio idrico integrato (9.4)	€ 65.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità (10)	€ 624.000,00
Programmazione e governo rete dei servizi sociali (12.7)	€ 243.091,66
TOTALE	€ 3.375.963,20
<i>Nota: si precisa che, poiché il bilancio di previsione 2019 non è stato ancora approvato, i costi indicati nella presente tabella fanno provvisoriamente riferimento agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2018.</i>	

- 4) **Stabilire** che, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, secondo le indicazioni fornite con note prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e prot. n. 4033 del 28/02/2014 dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.
- 5) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui innanzi.
- 6) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 7) **Dare atto**, altresì, del parere espresso dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente.
- 8) **Dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
- 9) **Dare atto** della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.





SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9/2019

ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Fabbricati rurali (adibiti e non ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole)	0,80 per mille
b) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,80 per mille
c) Unico immobile adibito a civile abitazione classificato in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, concesso in comodato con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori o figli) e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, al quale sia eventualmente applicata la riduzione del 50% della base imponibile prevista ai fini IMU dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214	2,90 per mille
d) Eventuali ulteriori immobili rispetto a quelli di cui alla precedente lettera c), concessi in comodato con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta di I° grado (genitori o figli) o affini di I° grado (suoceri/generi/nuore) e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non possenga altre abitazioni nel Comune di Capurso	0,80 per mille
e) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,80 per mille
f) Immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo	2,50 per mille
g) Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a f)	0,80 per mille
h) Aree fabbricabili, con esclusione di quelle possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, quando persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali	0,80 per mille

NOTE:

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della legge n. 147/2013, la TASI non si applica:
 - a. alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (come definita ai sensi dell'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 211, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214) sia dal possessore che dall'utilizzatore, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;
 - b. ai terreni agricoli (come definiti ai sensi dell'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 211, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214), ivi compresi i terreni qualificati come aree fabbricabili, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, quando persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.
- 2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito dalla Legge 2/5/2014 n. 68, sono comunque esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 3) Ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
- 4) Sono altresì esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - c. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - d. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929 n. 810;
 - e. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. I fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti e utilizzati da partiti politici che restano comunque assoggettati alla TASI indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20/5/1985 n. 222. Nei casi di possessore diverso dal detentore, l'esenzione compete solo a quest'ultimo, per la quota di competenza, sempre che si verifichino le condizioni di cui al periodo precedente. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione

mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolgono le predette attività con modalità non commerciali. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dall'articolo 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200. L'esenzione non si applica alla frazione di tali unità immobiliari nelle quali si svolgono attività diverse da quelle precedentemente indicate.

- 5) Ai sensi dell'art. 1, comma 675 della legge n. 147/2013, è ridotta del 50% la base imponibile relativa all'unico immobile di cui alla lettera c) della tabella che precede, alle condizioni richiamate dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. In forza dell'art. 1, comma 1092, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), il beneficio previsto dal predetto art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011 (*riduzione della base imponibile del 50%*), si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- 6) Ai sensi dell'art. 1, comma 678, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, per gli immobili oggetto di contratto di locazione a canone concordato stipulati nel rispetto dell'*Accordo Territoriale per il Comune di Capurso* sottoscritto in data 15/04/2015 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998), la TASI è ridotta al 75%.
- 7) Ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, è tenuto al versamento della TASI il solo possessore, nella misura del 70% stabilita dall'art. 21, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

In forza dell'art. 1, comma 1092, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), il beneficio previsto dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 (“..... *La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*”), si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Claudia Nitti

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 03/04/2019 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 03/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena